



POLIZZA ASSISTENZA 2010
F.M.I. – IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Validita' 01.01.2010 – 31.12.2010

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE A FAVORE DI TERZI

Il presente documento è un estratto delle condizioni generali di Polizza sottoscritte da F.M.I. che viene rilasciato dalla stessa per rendere note le condizioni convenute con IMA Italia Assistance S.p.A. L'operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

DEFINIZIONI

Assicurato: tutti i Tesserati F.M.I. Member, Sport, Licenziati Agonistici, Soggetti A e B il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro

Contraente: FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA (F.M.I.)

Estensione Territoriale: Italia, Città del vaticano e Repubblica di San Marino + Estero (Mondo)

Familiare: coniuge, convivente, figlio, fratello o sorella, genitore, suocero dell'Assicurato (purché risultante dallo stato di famiglia).

Guasto: danno subito dal motoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Non sono considerati guasto: gli immobilizzi al motoveicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da difetto, rottura, mancato funzionamento.

Incidente: qualsiasi sinistro improvviso ed imprevisto derivante da circolazione stradale, quale, ad esempio, collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al motoveicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per conducente e passeggero.

Infortunio: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, derivante da incidente avvenuto alla guida di un motoveicolo.

Licenza Agonistica: Licenza sportiva, che viene rilasciata ai tesserati alla FMI. La licenza agonistica ha validità in tutto il mondo e permette di effettuare allenamenti individuali nel fuoristrada, turni di prove libere di velocità in pista (anche a pagamento), e di partecipare a manifestazioni sportive a carattere agonistico e/o promozionale che si svolgano sotto l'egida della F.M.I., dell'U.E.M. e della F.I.M. Ha validità nel mondo intero sia per le prestazioni tecniche che per quelle sanitarie.

Motoveicoli: sono i motocicli ed i motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, immatricolati in Italia e motoveicoli da fuoristrada a quattro ruote denominati Quad.

Prestazioni: sono le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all'Assicurato .

Residenza: luogo in cui l'Assicurato risiede abitualmente ed ha stabilito la propria residenza anagrafica (abitazione).

Società: IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.

Soggetti A: Organi della F.M.I.:Presidente, Procuratore Federale e Sostituti, Consiglieri Federali, Revisori dei Conti, Giudice Unico e Sostituti, Commissione d'Appello Federale, Segretario Generale; Componenti: Settore Utenza (Moto d'Epoca e Turistica), Commissione Tecnico Sportiva Nazionale, Comitati di Specialità, Commissione Previdenza Conduttori, Settore Tecnico, Comitato Impianti, Commissione Medica; Commissione Anti-doping, Commissione Atleti, Dipartimento di Sicurezza Stradale;

Comitato Esecutivo Gruppo Commissari di Gara, Direttivo Gruppo Ufficiali Esecutivi;

Presidenti dei Comitati Regionali, Delegati Regionali;

Consulenti a contratto.

Soggetti B: dipendenti della CONI Servizi S.p.A., dipendenti F.M.I., collaboratori della struttura nazionale e regionale F.M.I., membri della Struttura eletta dei Comitati Regionali.

Struttura Organizzativa: la struttura di IMA Servizi S.r.l. costituita da medici, tecnici e operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di questa ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, ed organizza ed eroga le prestazioni previste in Polizza.

Tesserato: soggetto associato alla FMI tramite Moto Club.

Tessera Member: Tessera base rilasciata ai Soci dei Moto Club affiliati alla FMI. La tessera Member 2010 sostituisce integralmente la Tessera Federale del 2009. Ha validità nel mondo intero per le prestazioni tecniche e nel territorio italiano per determinate prestazioni sanitarie.

Tessera Sport: Tessera rilasciata ai Soci dei Moto Club affiliati alla FMI che sostituisce integralmente tutte le Licenze Promosport del 2009 e permette di effettuare indistintamente allenamenti nelle discipline del fuoristrada e turni di prove libere di Velocità. Consente inoltre di prendere parte all'attività promozionale della FMI, partecipando a manifestazioni a scarso contenuto competitivo di tutte le specialità del motociclismo, che si svolgano a livello sociale, provinciale, interprovinciale, regionale ed interregionale, e a manifestazioni nazionali non competitive nelle specialità della Moto Epoca. E' valida, per le specialità il cui svolgimento sia previsto in impianti, in strutture dotate di Certificato di Omologa rilasciato dalla FMI Ha validità nel mondo intero per le prestazioni tecniche e nel territorio italiano per determinate prestazioni sanitarie.

Viaggio: qualunque località ad oltre 20 Km dal comune di residenza dell'Assicurato. Alcune prestazioni, là dove espressamente richiamato, sono operanti a seguito di sinistro verificatosi ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'Assicurato. Per la prestazione "Traino motoveicolo" non è prevista alcuna franchigia chilometrica. Per le prestazioni con estensione Estero, il periodo di permanenza all'Estero non deve superare i 30 giorni consecutivi.

PRESTAZIONI

La Struttura Organizzativa eroga la prestazione di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di guasto, incidente del motoveicolo o infortunio della persona, a favore dei Tesserati alla Federazione Motociclistica Italiana Member e Sport, dei Licenziati agonistici, dei Soggetti A e B , nel testo denominati Assicurati.

Ogni prestazione di Assistenza viene fornita fino ad un massimo di tre volte durante il periodo annuale di validità della polizza.

A) Prestazioni Tecniche:

Traino motoveicolo

Qualora a seguito di guasto o di incidente al motoveicolo, avvenuto in Italia o all'Estero, il mezzo di soccorso intervenuto non è riuscito ad effettuare la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa procurerà all'Assicurato un carro attrezzi, senza alcun esborso da parte di quest'ultimo, per trasportare il motoveicolo fino all'officina della Casa Costruttrice più vicino al luogo dell'immobilizzo. Resta a carico della Struttura Organizzativa il costo del trasporto fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro.

La presente prestazione non comprende le eventuali spese rese necessarie per il recupero del motoveicolo fuori dalla sede stradale.

Perdita delle chiavi

Qualora l'Assicurato, in caso di smarrimento delle chiavi del proprio motoveicolo, avvenuto in viaggio in Italia o all'Estero, debba sostenere delle spese per rendere funzionante il proprio mezzo, la Struttura Organizzativa verrà in aiuto e terrà a proprio carico le spese relative a detta operazione fino ad un limite massimo di Euro 155,00.

Rimpatrio motoveicolo

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio in Italia o all'Estero, il motoveicolo immobilizzato non sia riparabile entro 5 giorni lavorativi o sia irreparabile, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico il trasporto del motoveicolo fino all'officina della casa costruttrice più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Il costo delle spese di riparazione del motoveicolo restano a carico dell'Assicurato.

Il costo degli eventuali diritti doganali, delle spese di riparazione del motoveicolo e degli accessori del motoveicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa, restano a carico dell'Assicurato.

Il costo del trasporto a carico della Struttura Organizzativa non potrà comunque superare il valore commerciale del motoveicolo, nello stato in cui si trova al momento della richiesta.

La prestazione non è operante quando il danno permetta al motoveicolo di continuare il viaggio senza rischio di aggravamento del danno stesso ovvero in condizioni di sicurezza per gli occupanti.

Spese di sosta

Nel caso in cui la Struttura Organizzativa provveda alla prestazione “Rimpatrio Motoveicolo”, essa terrà a proprio carico le eventuali spese di sosta o custodia del motoveicolo, dal giorno in cui è stata avvisata del sinistro fino al giorno dell’effettivo rimpatrio, fino ad un massimo di Euro 105,00.

Invio pezzi di ricambio all’Estero

Qualora in conseguenza di un guasto o incidente, avvenuto in viaggio all’Estero, il motoveicolo resti immobilizzato e i pezzi di ricambio necessari per la riparazione e indispensabili al suo funzionamento non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei ricambi e delle spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Struttura Organizzativa.

Spese di rifacimento documenti

L’Assicurato, a seguito di furto, rapina, scippo o smarrimento dei documenti personali (passaporto, carta d’identità, patente), avvenuto in viaggio in Italia o all’Estero potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il rimborso delle spese sostenute per il rifacimento dei documenti.

La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico un importo massimo di spesa di Euro 155,00 per sinistro.

L’Assicurato dovrà inviare la documentazione comprovante le spese sostenute in originale, unitamente alla denuncia all’Autorità competente relativa alla perdita dei documenti stessi.

L’Assicurato dovrà notificare il sinistro alla Struttura Organizzativa entro 60 giorni dalla data di accadimento.

Anticipo spese di prima necessità all’Estero

Qualora l’Assicurato a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio all’Estero faccia riparare il motoveicolo sul posto e non possa provvedere immediatamente al pagamento della riparazione, la Struttura Organizzativa provvederà a pagare sul posto, per conto dell’Assicurato, le relative spese fino ad un importo massimo complessivo di Euro 260,00. L’Assicurato provvederà al suo rientro in Italia a rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.

Anticipo cauzione penale all’Estero

Qualora l’Assicurato in viaggio all’Estero sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale sia tenuto a versare alle Autorità straniere una cauzione penale per essere rimesso in libertà e non potendo provvedere direttamente al pagamento, contattando la Struttura Organizzativa, la stessa provvederà con versamento all’Estero, a titolo di prestito, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale pari a Euro 5.165,00 al pagamento della cauzione.

L’Assicurato deve fornire immediatamente alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione e al suo rientro provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell’anticipo stesso. La prestazione non è operante per i residenti all’Estero.

Interprete all'Estero

Qualora l'Assicurato, in viaggio all'Estero, venga ricoverato a seguito di infortunio oppure sia in stato di arresto o minaccia di arresto a seguito di fatto colposo derivante dalla circolazione stradale, ed incontri difficoltà a comunicare nella locale lingua, la Struttura Organizzativa provvederà a reperire in loco un interprete e terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio (con franchigia di 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Qualora a seguito di guasto, incidente avvenuto in viaggio in Italia si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa organizza e tiene a carico il rientro o la prosecuzione del viaggio dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri assicurati in treno (1^a classe) o, se il viaggio supera le 8 ore, in aereo (cat. turistica) fino ad un massimo di euro 200,00 per sinistro.

Recupero del motoveicolo riparato (con franchigia di 50 km dalla residenza dell'Assicurato).

Qualora il motoveicolo sia immobilizzato in seguito a guasto o incidente avvenuto in viaggio in Italia e l'Assicurato sia giunto alla propria residenza o a destinazione finale, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di sola andata in treno (1^a classe) o, se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore, in aereo (classe turistica) per consentire il recupero del motoveicolo dopo le riparazioni fino ad un massimo di Euro 100,00 per sinistro.

Spese di Albergo (con franchigia di 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Qualora a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio in Italia si renda necessaria per le riparazioni una sosta forzata di almeno 48 ore, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione con una durata massima di 3 notti, per un importo massimo di Euro 75,00 a notte per persona assicurata.

Autovettura in sostituzione (con franchigia di 50 km dalla residenza dell'Assicurato. Questa prestazione si applica solo in alternativa alla prestazione "Rientro dei passeggeri assicurati o proseguimento del viaggio").

Se il motoveicolo è immobilizzato presso una officina a seguito di guasto o incidente avvenuto in viaggio in Italia e la riparazione richieda più di 8 ore di manodopera secondo i tempi della casa costruttrice certificate dall'officina tramite invio di un preventivo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di categoria "B" (secondo la classificazione comunemente utilizzata dalle società di autonoleggio in Italia) senza equipaggiamento specifico, per un massimo di 3 giorni.

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e alle condizioni contrattuali previste, presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Sono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, pedaggi, traghetti, e gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che dovranno in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

La prestazione non sarà erogata in caso di tagliandi periodici o interventi di manutenzione ordinaria e non, in caso di campagne di richiamo della casa costruttrice o in caso di immobilizzo del motoveicolo. L'uso dell'auto sostitutiva è limitato al Paese dove è avvenuto il sinistro.

Informazioni burocratiche

Quando l'Assicurato necessita di informazioni telefoniche relative al rilascio e alle variazioni su:

- Certificati (buona condotta, cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, famiglia, etc.);
- Documenti personali;
- Pratiche automobilistiche;

può telefonare alla Struttura Organizzativa che provvederà a fornire le informazioni del caso.

Per ottenere la prestazione, l'Assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00, escluso i festivi infrasettimanali.

B) Prestazioni Sanitarie:

Ambulanza per trasporto in ospedale in Italia (eccetto trasporto primario di urgenza)

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio, necessiti di un trasporto in ambulanza per un ricovero, dalla propria residenza in Italia e/o dal luogo dell'infortunio ad un centro ospedaliero più vicino, la Struttura Organizzativa provvede, su richiesta dell'Assicurato, ad inviare l'ambulanza tenendo i costi a suo carico, fino ad un massimo di Euro 155,00 per sinistro.

Trasferimento in Centri specializzati in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio, debba essere ricoverato presso Centri specializzati situati al di fuori della propria regione di residenza o della regione dove è avvenuto l'infortunio, la Centrale Operativa organizza, nei 60 giorni che seguono la data dell'evento, il trasferimento dell'Assicurato presso il centro individuato con il mezzo più idoneo:

- l'aereo di linea (anche barellato);
- l'ambulanza;
- il treno.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo del trasferimento del paziente, incluse le spese di un medico e/o infermiere che accompagnino il paziente stesso. Il trasferimento potrà avvenire con l'eventuale accompagnamento di personale medico e infermieristico.

Per ogni anno di validità della copertura, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico, oltre alle spese di organizzazione ed attivazione del servizio, le spese di trasporto e gli onorari del personale medico e/o infermieristico di accompagnamento.

Rientro alla residenza a seguito dimissione ospedaliera

Qualora l'Assicurato convalescente, dopo un ricovero presso in un istituto di cura avvenuto per infortunio, avvenuto durante un viaggio in Italia, sia impossibilitato a rientrare alla propria residenza con il mezzo inizialmente previsto (e semprechè non abbia già fruito della prestazione "Rientro sanitario" fino alla residenza), la Struttura Organizzativa, tramite i propri medici e d'intesa con i medici curanti, definirà le modalità del rientro, tenendo a proprio carico la relativa spesa, e provvederà a organizzare il trasferimento del convalescente alla sua residenza con il mezzo più idoneo: il treno (in 1^a classe o vagone letto); l'aereo di linea (in classe economica).

Concorso spese soccorso in elicottero

In caso di infortunio dell'Assicurato avvenuto in viaggio all'Estero, la Struttura Organizzativa prende a carico oppure rimborsa all'Assicurato, dietro presentazione di regolari giustificativi, le spese del soccorso tramite elicottero dal luogo dell'evento fino al centro ospedaliero più vicino, fino ad un massimo di Euro 2.585,00 complessivi, detratta una franchigia del 10% con un minimo di Euro 103,29 per evento. Ogni eccedenza rispetto a tale limite resta a totale carico dell'Assicurato. Si intendono escluse dalla presente garanzia tutte le spese relative alle eventuali operazioni di ricerca dell'Assicurato.

Familiare accanto

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio in Italia o all'Estero, venga ricoverato in istituto di cura in loco, e non possa essere dimesso entro 5 (giorni) dalla data del ricovero, e qualora in assenza di un proprio congiunto sul posto, richieda di essere raggiunto da un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio del familiare mettendo a disposizione di quest'ultimo un biglietto di viaggio, andata e ritorno, in treno (1^a classe) o se il viaggio supera le sei ore in aereo (classe economica) e tenendo a proprio carico i relativi costi. Sono escluse le spese di soggiorno (vitto e alloggio) del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Trasporto della salma

La Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma dell'Assicurato deceduto in viaggio in Italia o all'Estero a seguito di infortunio fino al luogo di sepoltura in Italia, o all'Estero in base alla residenza del deceduto, tenendo a proprio carico le spese relative al feretro sufficiente per il trasporto ed al trasporto stesso. Sono escluse le spese relative all'eventuale recupero della salma e alla cerimonia funebre. Il massimale complessivo a carico della Struttura Organizzativa per il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura è di Euro 4.100,00 per anno assicurativo.

Ritiro campioni a richiesta presso la residenza – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

L'Assicurato potrà chiamare la Struttura Organizzativa per richiedere il ritiro presso la propria residenza in Italia dei campioni da analizzare per esami diagnostici, e la riconsegna dei relativi esiti.

La Struttura Organizzativa organizza il ritiro dei campioni e la riconsegna degli esiti degli esami alla Residenza dell'Assicurato in Italia. L'Assicurato tiene a proprio carico il costo del personale inviato ed il costo degli esami.

Recapito medicinali urgenti all'Estero – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

Qualora, nel corso di un viaggio all'Estero, a seguito di infortunio all'Assicurato, venga prescritto dal medico curante una specialità medicinale regolarmente registrata in Italia e questa fosse introvabile sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà, a proprie spese, a far pervenire quanto necessario, con il mezzo più rapido tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto dei medicinali. La Struttura Organizzativa terrà a proprio carico le spese relative al reperimento ed al recapito dei medicinali, mentre il costo degli stessi resta a totale carico dell'Assicurato, il quale provvederà, al suo rientro dal Viaggio, a rimborsare l'importo alla Struttura Organizzativa.

La prestazione non è operante:

- se sono reperibili in loco specialità equivalenti;
- se le specialità richieste non sono registrate in Italia.

Rientro sanitario – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

Qualora l'Assicurato in viaggio all'Estero subisca un infortunio e le sue condizioni siano tali che i medici della Struttura Organizzativa, d'intesa con i medici curanti sul posto o, in assenza di questi ultimi, con il medico inviato dalla Struttura Organizzativa, ritengano necessario un suo trasferimento in un Istituto di cura prossimo alla residenza in Italia, allo scopo di assicurare una cura adeguata alle condizioni del paziente, la Struttura Organizzativa definirà le modalità del rientro e provvederà a:

1. organizzare il trasferimento del paziente con il mezzo idoneo:
 - aereo sanitario;
 - l'aereo di linea (anche barellato);
 - l'ambulanza;
 - il treno / vagone letto.

Il trasferimento dell'Assicurato con aereo sanitario potrà avere luogo da tutti i paesi Europei (Europa geografica) e paesi del Bacino Mediterraneo. Da tutti gli altri paesi il trasferimento avverrà esclusivamente con aereo di linea, eventualmente barellato;

2. assistere il paziente, se necessario, durante il rientro con personale medico e/o infermieristico. Tutti i costi di organizzazione e di trasporto del paziente, compresi gli onorari del personale medico e/o infermieristico inviato sul posto e che lo accompagnano, sono a carico della Struttura Organizzativa.

Non danno luogo al trasferimento:

- le malattie infettive e ogni patologia il cui trasporto implichi violazione di norme sanitarie;
- gli infortuni che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio o che, a giudizio dei medici, non necessitino di rientro sanitario e possano essere curate sul posto.

Prolungamento del soggiorno – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

La Struttura Organizzativa provvederà a pagare per conto dell'Assicurato in viaggio all'Estero le sole spese di pernottamento originatesi da un prolungamento forzato del suo soggiorno, documentato da certificazione medica, fino ad un massimo di cinque giorni e comunque entro il limite di Euro 155,00 complessivi a presentazione di regolari giustificativi.

Rientro anticipato in Italia – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

Qualora l'Assicurato in viaggio in Italia o all'Estero debba ritornare anticipatamente alla propria residenza per l'avvenuto decesso di un familiare, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare il viaggio di rientro fino al luogo della Residenza in Italia, mettendo a disposizione dell'Assicurato un biglietto di viaggio in treno (1^a classe) o qualora il viaggio in treno superi le sei ore in aereo (classe economica). Resta salva ed impregiudicata la facoltà della Struttura Organizzativa di richiedere all'Assicurato la documentazione comprovante il sinistro che ha dato luogo alla prestazione.

Informazioni cliniche sul paziente – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio avvenuto in viaggio in Italia e all'Estero, venga ricoverato in un istituto di cura sul posto, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato o dei suoi familiari, stabilisce un collegamento continuo tra i propri medici ed i medici che curano il paziente sul posto, mantenendo informati i familiari sull'evoluzione del quadro clinico.

Informazioni sanitarie – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali).

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sanitarie su:

- Diritti del cittadino;
- Doveri del cittadino;
- Pratiche sanitarie (rimborsi, ticket ed esenzioni);
- Strutture sanitarie (in Italia, convenzionate o meno a ASL).

La Struttura Organizzativa fornirà le informazioni richieste.

Consigli medici – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio necessiti di parlare per telefono con un medico per avere un consiglio su:

- una terapia preventiva;
- una patologia che comporti un'assistenza medico sanitaria.

Informazioni farmaceutiche – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

L'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa, per i medicinali commercializzati in Italia, informazioni su: loro composizione, equivalenze di prodotti farmaceutici in commercio, posologie consigliate dalle Case farmaceutiche, eventuali controindicazioni.

Prenotazione centro Specialistico – Prestazione valida unicamente per i Licenziati Agonistici e Soggetti A e B

(Attivo dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita specialistica la Struttura Organizzativa provvede a prenotare la prestazione presso un centro convenzionato ritenuto idoneo.

Il costo della prestazione specialistica o di un esame diagnostico, che sarà preventivamente comunicato all'Assicurato, resta in ogni caso a carico dell'Assicurato che lo regolerà direttamente al centro indicato.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

1. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 30 giorni.
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio.
3. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
 - c) dolo dell'Assicurato;
 - d) suicidio o tentato suicidio;
 - e) infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
 - f) malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26^a settimana di gestazione e dal puerperio;
 - g) infortuni avvenuti anteriormente alla data di spedizione del modulo di iscrizione o anteriormente alla data di decorrenza della copertura;
 - h) malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
 - i) le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
4. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
7. Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C..
8. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
9. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

10. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri:

dall'Italia, numero verde 800.275.771

oppure

dall'Estero, numero 0039.02.24128274

Oppure se non può telefonare può inviare un fax al n. **02.24128245** o un telegramma a:

IMA Servizi Srl, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Titolo che dà diritto all'Assicurazione rilasciato da F.M.I.
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Marca, modello e targa del motoveicolo
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

NOTA INFORMATIVA

(redatta ai sensi delle disposizioni vigenti)

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Indro Montanelli, 20 Sesto San Giovanni (Milano).

La società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Cap. Soc. € 2.507.000 i.v. Numero d'Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n° 09749030152, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 1° ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale dell' 11 ottobre 1993 n. 239). Società iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione n.1.00114. Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo IMA ITALIA ASSISTANCE iscritto all'Albo Gruppi n.025. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inter Mutuelles Assistance SA.

LEGISLAZIONE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto è regolato dalla Legge italiana e il Foro competente è quello di Milano.

RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a IMA Italia Assistance Spa, Ufficio Reclami, Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni – fax: +39 02 26223973 – e-mail: assistance@imaitalia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

TERMINI DI PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - si informa che i dati personali, che verranno acquisiti in relazione ai rapporti contrattuali in essere o a quelli che potranno essere tenuti tra F.M.I. e la nostra Società IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A.:

- forniti anche verbalmente nel passato così come quelli che saranno forniti nel futuro nell'ambito dei rapporti in essere, saranno trattati esclusivamente per finalità gestionali e contabili, in adempimento agli obblighi di legge, mediante l'elaborazione, la consultazione, il raffronto, la comunicazione ed ogni altra opportuna operazione di trattamento;
- i dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e massima riservatezza; saranno registrati, organizzati, se necessario aggiornati e conservati in archivi informatici e/o cartacei il cui accesso e la cui consultazione sono limitati alle persone incaricate del trattamento;
- un eventuale rifiuto di fornire i dati rende impossibile l'esecuzione e l'operatività del contratto;
- i dati potranno essere comunicati a prestatori di assistenza, società controllate o collegate a IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per la gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa; per adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici;
- i dati potranno altresì essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta ai fini della gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa;
- il Titolare del trattamento è IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, i responsabili pro-tempore ciascuno in relazione alle proprie competenze e funzioni aziendali, sono il Responsabile Commerciale, il Responsabile Acquisti, il Responsabile del Personale ed il Responsabile Amministrativo. Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che la riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, aggiornamento o blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento scrivendo a:
IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A. – P.za Indro Montanelli n°20 – 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - UFFICIO TUTELA DEI DATI PERSONALI;
- non è richiesto dalla normativa citata il consenso per il trattamento di dati personali inerenti gli adempimenti contrattuali e di Legge, art. 24. Tuttavia la Legge prescrive che sia necessario il consenso dei soggetti interessati per il trattamento dei dati personali non espressamente obbligatorio per Legge o necessario per contratto, descritto nell'art. 23, e per il trasferimento all'estero dei dati personali per le finalità sopra descritte, art. 43.